

PROVINCIA DI BENEVENTO

POLITICHE PER L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COMUNITA' MONTANE E RURALI

Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura

Servizio Forestazione, Caccia e Pesca

Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistica Venatoria del Cinghiale

Titolo I - Parte generale.

Art. 1 – Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del cinghiale in provincia di Benevento. L'obiettivo della provincia è il mantenimento di nuclei autosufficienti di cinghiali la cui presenza sul territorio deve essere gestita come una risorsa ed allo stesso tempo non deve arrecare danni all'ambiente agricolo e forestale.
2. Le linee guida della gestione faunistica e venatoria del cinghiale in provincia di Benevento sono definite dalla collaborazione tra Provincia e Ambito Territoriale di Caccia attraverso il suo Comitato di Gestione e Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale (C.T.F.V.P.).
3. Un diversa organizzazione della caccia al cinghiale in provincia di Benevento mira a favorire il legame delle squadre e dei cacciatori al territorio coinvolgendo i cacciatori in una gestione attiva della specie per tutta la durata dell'anno.
4. La Provincia in linea con la L.R. n. 8/96 disciplina con il presente regolamento il prelievo del cinghiale e ne accerta la consistenza sul territorio provinciale tramite censimenti organizzati d'intesa con l'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.).

Art. 2 – Registro provinciale dei cacciatori di cinghiale.

1. È istituito presso la Provincia di Benevento – Assessorato per le politiche per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile delle comunità montane e rurali - Settore attività produttive, sviluppo attività economiche e agricoltura- Servizio Forestazione, Caccia e Pesca – il Registro Provinciale dei cacciatori e delle squadre di caccia al cinghiale.
2. I cacciatori e le squadre di squadre non iscritti all'albo provinciale non possono esercitare la caccia al cinghiale nel territorio provinciale.
3. L'iscrizione al registro avviene annualmente, attraverso un apposito modulo provinciale, dal 2 al 30 maggio, e viene riconfermata automaticamente per l'anno successivo salvo richieste di modifica.

4. È consentita l'iscrizione ad un'unica squadra operante nel territorio di Benevento.
5. Le squadre al momento dell'iscrizione al Registro Provinciale indicano: l'elenco dei cacciatori, il Responsabile della squadra e due Capo caccia responsabili delle braccate. Allo stesso tempo richiedono l'iscrizione ad un Distretto di gestione del cinghiale specificando una o più Aree a Caccia Specifica (A.C.S.) dove intendono cacciare.

Titolo II – Gestione del territorio provinciale.

Art. 3 – Organizzazione del territorio provinciale.

1. La Provincia individua nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale il territorio vocato e non vocato per il cinghiale.
2. Nel territorio vocato la presenza della specie è da ritenersi compatibile con le attività agricole e con la tutela degli habitat e delle specie selvatiche. Nel territorio vocato si attua la gestione faunistica e venatoria del cinghiale con l'obiettivo di mantenere la specie a densità agro-forestali sostenibili con le attività antropiche e con le finalità di conservazione degli habitat e di tutta l'altra fauna.
3. Tutto il territorio provinciale è organizzato in unità minime di gestione definite Distretti di Gestione comprendenti più A.C.S..
4. Nel territorio non vocato non è tollerata la presenza del cinghiale, perseguendo l'obiettivo della "totale assenza della specie".

Art. 4 – Distretti di gestione.

1. La Provincia d'intesa con l'A.T.C. ed il C.T.F.V.P. suddivide il territorio vocato al cinghiale in Distretti di gestione omogenei.
2. Ogni Distretto di gestione è costituito da un'area con caratteristiche ambientali simili e delimitata da confini naturali o ben identificabili sul territorio.
3. I confini dei Distretti di Gestione vengono aggiornati con il P.F.V.P. dalla Provincia, ed eventualmente rivisti dopo tre anni dall'applicazione del P.F.V.P.
4. Per tutta la durata del PFVP 2007-2011 i Distretti di gestione sono individuati su base comunale in numero di cinque di seguito elencati insieme ai comuni che ne fanno parte.
 - **Distretto Matese – Valle Telesina:** *Amorosi, Campolattaro, Casalduni, Castelvenero, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Morcone, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Santa Croce del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Sassinoro, Teleso Terme.*
 - **Distretto Fortore – Alto Tammaro:** *Baselice, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetero di Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Montefalcone di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo.*
 - **Distretto Basso Tammaro:** *Apice, Buonalbergo, Fragneto l'Abate, Molinara, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Reino, Sant'Arcangelo Trimonte, San Giorgio la Molaro, San Marco dei Cavoti*

- **Distretto Colline Beneventane:** *Apolloosa, Arpaia, Benevento, Bonea, Calvi, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Ceppaloni, Foglianise, Montesarchio, Pannarano, Paupisi, Sant'Angelo a Cupolo, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazario, San Nicola Manfredi, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.*
- **Distretto Valle dell'Isclero:** *Airola, Arpaia, Bucciano, Dugenta, Durazzano, Forchia, Limatola, Melizzano, Moiano, Paolisi, Sant'Agata de' Goti, Solopaca.*

Art. 5 – Aree a Caccia Specifica (A.C.S.).

1. All'interno di ogni Distretto di Gestione sono individuate e perimetrare dalla Provincia le Aree a Caccia Specifiche al cinghiale (A.C.S.). Come per i distretti, anche i confini delle aree di caccia devono essere facilmente individuabili. Ogni Area di caccia dovrà avere una superficie boscata pari ad almeno il 60%.
2. I confini delle A.C.S. possono essere modificati annualmente dietro richiesta motivata da parte di una o più squadre del Distretto al termine della stagione venatoria.
3. La Provincia verifica i confini e le caratteristiche delle A.C.S. prima delle assegnazioni alle squadre.

Art. 6 – Assegnazione delle squadre al territorio.

1. La Provincia entro il 30 di giugno definisce le iscrizioni delle squadre ai distretti di gestione ed alle A.C.S..
2. La Provincia individua il numero massimo di squadre per distretto sulla base delle dimensioni e numero delle A.C.S. che lo compongono, nonché sul numero dei cacciatori che ne fanno richiesta.
3. Le squadre sono assegnate ai Distretti per un periodo di cinque anni, lo stesso vale per le A.C.S. salvo motivate richieste da parte della squadra e/o cambiamenti ambientali tali da rendere inutilizzabile l'area.
4. Dopo un periodo di tre anni la Provincia valuta l'operato di ogni squadra e ne tiene conto per le assegnazioni a distretti e ad A.C.S. per il rimanente periodo.
5. Le squadre che all'interno del distretto vogliono operare in maniera congiunta devono darne comunicazione entro il 30 maggio alla Provincia che si riserva di decidere nei 15 giorni successivi.
6. L'accorpamento di più squadre all'interno del distretto ha valenza per la sola stagione venatoria successiva. In tal caso la Provincia si riserva di attribuire una o più A.C.S. che dovranno essere utilizzate e condivise dalle squadre.
7. È ammessa la rotazione delle A.C.S. tra le squadre di un distretto previo accordo di tutte le squadre e successiva autorizzazione da parte della Provincia.
8. Per l'assegnazione delle squadre e delle A.C.S. la Provincia tiene conto in primo luogo della residenza anagrafica dei singoli cacciatori iscritti alla squadra e dell'operato della squadra nella precedenti stagioni venatorie.
9. La Provincia favorisce la fusione di squadre in virtù di una maggiore efficienza ed migliore gestione del territorio.

Titolo III – Gestione del cinghiale.

Art. 7 – Censimenti.

1. Ogni squadra organizza nel periodo compreso tra la chiusura della caccia al cinghiale ed il 15 maggio dei censimenti campione o esaustivi all'interno delle A.C.S. di pertinenza e comunica tempi, modalità e risultati alla Provincia entro il 30 maggio.
2. Nei risultati dei censimenti dovranno essere riportati, per ogni area, nella maniera più precisa il numero di striati, rossi e adulti stimati, nonché gli individui di cinghiale indeterminati.
3. La Provincia si riserva di effettuare propri censimenti campioni alla quale sono tenuti a collaborare le squadre di caccia del distretto.

Art. 8 – Densità Agricolo Forestale.

1. La Provincia definisce la Densità Agricolo Forestale D.A.F. sostenibile per ciascun Distretto di Gestione in linea con i criteri generali indicati dall'I.S.P.R.A.
2. Il raggiungimento o mantenimento della Densità Agricolo Forestale rappresenta l'obiettivo da conseguire per ogni Distretto di Gestione attraverso una gestione ambientale, faunistica e venatoria del territorio di propria pertinenza.
3. La Densità Agricolo Forestale per ogni Distretto è definita in base alle caratteristiche ambientali del territorio, ai censimenti, ai capi abbattuti nella stagione venatoria precedente, alla tipologia ed entità dei danni all'agricoltura registrati nel Distretto e nel suo intorno di 500 metri.
4. Nei Distretti che, pur presentando caratteristiche ambientali favorevoli al cinghiale, ma che registrano basse densità e in assenza di danni consistenti, possono essere previste forme di gestione territoriale ed azioni volte all'incremento o a migliorare le condizioni per la specie, nel rispetto della normativa regionale e nazionale.

Art. 9 – Piano di gestione dei distretti.

1. Annualmente la Provincia redige il Piano di gestione del cinghiale per ogni distretto e lo ripartisce sulle A.C.S. ricadenti al suo interno, tenendo conto delle superfici e del numero di iscritti alle squadre.
2. Il Piano di Gestione comprende:
 - a. densità-obiettivo della specie nel distretto;
 - b. piano di prelievo per distretto ed area;
 - c. modalità e tipologie dei censimenti;
 - d. piano di miglioramenti ambientali finalizzati al cinghiale;
 - e. piano di contenimento dei danni;
 - f. eventuali piani di foraggiamento dissuasivi.
3. Le squadre sono tenute alla piena collaborazione con la Provincia al fine di garantire una corretta gestione del cinghiale.

Art. 10 – Piano di prelievo.

1. La Provincia, sentiti i Responsabili di squadra, predispone il Piano di prelievo per Distretti di Gestione e A.C.S. entro il 30 luglio di ogni anno.
2. Ogni squadra può abbattere il numero di cinghiali previsto dal Piano di prelievo del Distretto e delle A.C.S. di propria pertinenza.
3. Per ogni giornata di caccia e per ogni squadra è consentito l'abbattimento di un numero massimo di tre capi adulti di peso pari o superiore a 30 Kg., salvo diverse disposizioni da parte della Provincia. Fermo restando il Piano di prelievo, non sono previste limitazioni giornaliere per animali al di sotto di tale peso. La Provincia si

riserva la facoltà di sanzionare in termini di assegnazione del territorio le squadre che palesemente e ripetutamente non rispettano tale soglia.

4. I capi abbattuti sono di proprietà della squadra, salvo diversi accordi tra i componenti della squadra. Il cacciatore che effettua l'abbattimento, oltre ad annotarlo sul tesserino venatorio, ne informa il capo caccia che provvede ad annotarlo sui registri di squadra.

Titolo IV – Tempi e modalità di caccia.

Art. 11 – Periodi e tempi di caccia.

1. La caccia la cinghiale è consentita esclusivamente nei giorni e negli orari previsti dal Calendario Venatorio Regionale.
2. Durante la caccia al cinghiale è fatto divieto assoluto di cacciare altre specie.

Art. 12 – Armi utilizzabili.

1. Nella caccia in battuta al cinghiale sono utilizzabili:
 - Fucile a canna liscia caricato a palla unica;
 - Fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm e con bossolo di altezza a vuoto, non inferiore a 40 mm. È ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne.

Art. 13 – Modalità di caccia.

1. Per il territorio provinciale di Benevento sono previste due modalità di caccia: in braccata ed in girata che possono essere praticate in contesti differenti.
2. Nelle aree vocate la caccia al cinghiale è svolta esclusivamente da squadre autorizzate dalla Provincia ad effettuare gli abbattimenti con la tecnica della braccata ovvero battuta con l'uso di cani da seguita.
3. Nelle aree non vocate la Provincia può organizzare e autorizzare operazioni di caccia temporanea in girata al fine di controllare la specie.

Art. 14 – Composizione delle squadre.

1. Per richiedere l'iscrizione al Registro provinciale, le squadre di caccia al cinghiale devono essere composte da almeno 30 persone. La battuta può essere effettuata con la presenza di un numero minimo di cacciatori pari a 20.
2. La partecipazione ad ogni battuta è attestata con apposita firma sul registro fornito dalla Provincia.
3. Possono prendere parte alla battuta cacciatori non iscritti alla squadra fino ad un massimo di 1/3 dei partecipanti iscritti alla squadra.

Art. 15 – Composizione del gruppo per la girata.

1. Alla girata possono prendere parte non più di cinque cacciatori con uno o due cani. Ogni gruppo che attua la girata deve avere un proprio responsabile cui spetta il compito di organizzare la cacciata d'intesa con la Provincia.
2. Il gruppo della girata può essere composto esclusivamente da cacciatori iscritti al distretto nella quale si opera. Per gli interventi avranno la priorità a gruppi composti da cacciatori proprietari o conduttori di fondi nella quale è previsto l'intervento o nelle immediate vicinanze.

Titolo V – Organizzazione e gestione dei cacciatori.

Art. 16 – Compiti del Responsabile della squadra e dei Capi caccia.

1. Ogni squadra designa, al momento dell'iscrizione al Registro provinciale, un Responsabile di squadra e due Capi caccia. Almeno uno dei tre responsabili deve essere presente alle battute.
2. Al Responsabile della squadra spetta il compito di curare i rapporti tra Squadra, ATC e Provincia, l'organizzazione dei censimenti, collaborare con le altre squadre del distretto e di organizzare e supervisionare la realizzazione del piano di prelievo.
3. I Capi caccia provvedono per ogni battuta alla compilazione degli elenchi dei partecipanti, compresi gli ospiti. Al termine della battuta compilano la scheda di battuta con numero di capi abbattuti, sesso, peso, classi di età, capi feriti e capi avvistati. Possono essere utilizzati solo i registri e schede vidimati dalla Provincia. Sono escluse le fotocopie.
4. Con cadenza mensile il Responsabile della squadra provvede a far pervenire all'ATC tutte le schede sui partecipanti, sugli abbattimenti ed eventuali comunicazioni inerenti l'organizzazione e realizzazione del prelievo.

Titolo VI – Norme di sicurezza e divieti.

Art. 17 - Norme di sicurezza.

1. Durante le battute al cinghiale tutti i partecipanti sono tenuti ad indossare un gilet di sicurezza di tipo fosforescente di colore arancio o giallo.
2. La squadra regolarmente autorizzata, almeno un'ora prima dell'inizio della battuta, lungo le vie di accesso al territorio interessato, dovrà apporre un numero adeguato di tabelle con la dicitura "ATTENZIONE: BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO". Tali tabelle, contenenti numero identificativo della squadra, dovranno essere ben visibili e rimosse al termine della battuta.

Art. 18 – Divieti.

1. È vietato detenere ed immettere nel territorio provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza e provenienza.
2. È vietato portare cartucce a munizione spezzata, nonché l'utilizzo di radio rice-trasmittenti a fini venatori. I battitori e braccieri possono far uso di cartucce a salve.
3. È vietato l'abbattimento, durante lo svolgimento della battuta, di qualsiasi altra specie faunistica.
4. È vietato inseguire e/o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra, anche se scovato e ferito nella zona di competenza; è consentito esclusivamente il recupero dei cani da parte dei conduttori.
5. È vietato abbandonare le viscere o parti di cinghiale abbattuto sul territorio di caccia. Le stesse vanno recuperate in appositi sacchetti e smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia sanitaria.

Art. 19 – Sanzioni disciplinari.

1. La Provincia su segnalazione della Polizia Provinciale e/o di altro personale di vigilanza in aggiunta alle disposizioni ed alle sanzioni previste dalla L.N. 157/92 e dalla L.R. 8/96 per le infrazioni al presente regolamento applica le seguenti sanzioni:



- a) sospensione dalla caccia al cinghiale fino a tre anni dei cacciatori che durante la caccia al cinghiale:
 - abbiano abbattuto fauna selvatica diversa dal cinghiale;
 - abbiano effettuato immissioni non autorizzate di cinghiali,
 - siano sorpresi a cacciare il cinghiale nelle A.C.S. assegnate alle squadre;
- b) nel caso di caccia in girata o in squadra se è dimostrata la complicità del gruppo o della squadra vengono revocate le zone di caccia ed il gruppo/squadra sospeso fino ad un anno;
- c) la stessa sanzione si applica ai gruppi/squadre che palesemente abbiano cacciato in A.C.S. assegnate ad altri cacciatori;
- d) i cacciatori non iscritti al registro provinciale sorpresi a cacciare il cinghiale, oltre alla sanzione amministrativa previste dalla normativa vigente, non potranno iscriversi al registro provinciale per la caccia al cinghiale per almeno cinque anni; tale infrazione comporta la sospensione dall'A.T.C. per un periodo da uno a tre anni;
- e) per tutte le altre infrazioni nei confronti di quanto previsto dal presente regolamento si applica la sospensione del cacciatore dalla caccia al cinghiale per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni. Se l'infrazione è commessa dalla squadra la stessa viene sospesa per un periodo non inferiore a 15 giorni;
- f) tutte le sanzioni saranno annotate in un apposito registro dei provvedimenti disciplinari tenuto dalla Polizia Provinciale e aggiornato annualmente su segnalazione degli Organi di Vigilanza.

Art. 23 – Norme generali.

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Disciplinare si rimanda alla vigente legislazione venatoria.